

Prot. 1096/2023

## CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**PREMESSO** che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

-art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace a norma dell'art.14 della Legge 24 novembre 1999, nr.468"

-legge 11 giugno 2004, nr.145 "Modifiche al codice penale e alla relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";

-art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L. 31.12.2005 NR.272, convertito in legge 21 febbr,raio 2006, nr.49 "Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 nr.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi";

-decreto legislativo 30 aprile 1992, nr.285, aggiornato con legge 29 luglio 2010 nr.120, art.186 comma 9 bis e art.187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza strada"

Il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

**CONSIDERATO** che:

-l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni d'a stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

Tra:

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. Vincenzo Di Giacomo, Presidente del Tribunale di Isernia, giusta la delega di cui in premessa;

e:

Il COMUNE DI PIZZONE (Codice Fiscale 8005055 094 8 ), nella persona del Sindaco Vincenzo Di Cristofano , nato a Venafro (IS) il 10.09.1963, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pizzone (IS) sito in P.zza Municipio,

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art. 1

Il Comune di Pizzone consente che un numero massimo di 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 274/2000 e dell'art.165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Pizzone specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. nr.80 del 5.3.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54 c.6 del D.Lgs 28 agosto 2000, nr.274", ha a oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Pizzone individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell'art.1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, Il Sindaco Vincenzo Di Cristofano , Sindaco p.t. del Comune di Pizzone il quale provvederà pure a impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Pizzone si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Pizzone si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

Il Comune di Pizzone si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Pizzone di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Pizzone l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Pizzone.

Art. 8

Il servizio del Comune di Pizzone coinvolto, predisporrà una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9 .

La presente convenzione avrà la durata di anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia -Direzione generale degli affari penali.


Pizzone, 01.06.2023

IL SINDACO


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE  
(Dr. Vincenzo DI GIACOMO)



TRIBUNALE DI ISERNIA		
in partenza		
N. 1062	31-05-23	
U.O.R.	CC	RUO
Funzione	Macroeattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



# COMUNE DI PIZZONE

## PROVINCIA DI ISERNIA

Cod. Fisc. 8005055 094 8 CAP 86071 P. IVA 0008457 0944 TEL. 0865/951144 Fax 0865/951965

### DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE *COPIA*

#### Numero 30 del 30-05-2023

**OGGETTO: Svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli Art. 54 del d.l.vo 28 Agosto 2000 n.274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Provvedimenti.**

L'anno *duemilaventitre* il giorno *trenta* del mese di *maggio* alle ore 15:00 in presenza e presso la sede municipale, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dall'ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1.	<i>DI CRISTOFANO VINCENZO</i>	<i>SINDACO</i>	<i>Presente</i>
2.	<i>Di Silvio ANTONIO</i>	<i>VICE SINDACO</i>	<i>Presente</i>
3.	<i>Rossi MODESTINO</i>	<i>Assessore</i>	<i>Assente</i>

**PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott./D.ssa **MAISTO IMMACOLATA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **VINCENZO DI CRISTOFANO** in qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- ✓ in base all'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art.73 -comma 5bis- del DPR 309/90, così modificato dal D.L.30/12/2005 nr 272, convertito nella legge 21/02/2006 n. 49, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività di svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ✓ il comma 9 bis dell' art.186 del Codice della Strada ed il comma 8 bis dell' art.187 del codice della strada, come modificati dall'art.33 dalla Legge 29/07/2001 O n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella di pubblica utilità di cui all'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso, lo Stato le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- ✓ l'art. 2 del comma 1, del Decreto ministeriale 26/03/2001, emanato a norma dell'art.54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, nell'art. 1 comma 1, del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- ✓ che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

**VISTO** che il Presidente del Tribunale di Isernia ha proposto ai Sindaci dei Comuni del circondario di Isernia di aderire allo svolgimento di lavori di pubblica utilità di che trattasi presso gli stessi enti trasmettendo uno schema della relativa convenzione;

**RICONOSCIUTA** la valenza e l'utilità sociale di tale istituto che consente, a fronte di una trasgressione commessa, lo sviluppo di una attività di risocializzazione e utile anche sotto il profilo personale;

**RITENUTO**, pertanto, nulla ostando al riguardo, di poter dichiarare la disponibilità del Comune di Pizzone consentendo a che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi del richiamato art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 prestino presso il Comune di Pizzone la loro attività non retribuita in favore della collettività;

**VISTA** la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità predisposta dal Tribunale di Isernia;

**RITENUTO** di individuare i seguenti ambiti per lo svolgimento dei progetti individuali di lavoro di pubblica utilità:

- supporto alla vigilanza urbana
- supporto ai servizi di manutenzione stradale ordinaria;
- contributo alle operazioni di monitoraggio relative alla sicurezza stradale;
- contributo allo svolgimento dei servizi amministrativi relativi alla sicurezza ed alla educazione stradale.

**ATTESO** che l'unica spesa prevista per il Comune di Pizzone attiene all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi come previsto all'art. 5 della convenzione;

**ACQUISITI**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

## **D E L I B E R A**

Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito s'intendono integralmente richiamati:

1. **DI DICHIARARE** la disponibilità del Comune di Pizzone a far svolgere gratuitamente i lavori di pubblica utilità, ai sensi e per il disposto degli artt.186 -comma 9 bis- del C.d.S. e 54 del D.Lgs. n. 274/2000, ai soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, come modificati dall'art.33 della Legge 120/2010 che, in sede di giudizio, hanno chiesto in alternativa alla condanna o al pagamento della sanzione la pena del lavoro di pubblica utilità.

2. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione proposto dal Presidente del Tribunale di Isernia in merito allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità di che trattasi, dando mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione.

3.**DI FISSARE** in numero di 3 le unità delle persone che possano essere destinate contemporaneamente a svolgere i lavori di pubblica utilità presso il Comune di Pizzone.

4.**DI INDIVIDUARE**, ai sensi dell'art. 2 della convenzione, nel Sindaco pro tempore del Comune di Pizzone il soggetto incaricato per la predisposizione, emanazione e sottoscrizione degli atti necessari consequenziale e per il coordinamento dell'attività lavorativa di che trattasi, avvalendosi dell'opera di collaboratori.

5.**DI TRASMETTERE** il presente deliberato al Tribunale di Isernia.

**6.DI DICHIARARE**, con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.



**PARERI ex Art.49, 1' comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii**

---

In relazione al disposto di cui all'art. 49, 1' comma, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il Parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Pizzone, **30-05-2023**

**II RESPONSABILE del SETTORE:** F.to: ANTONIO Di Silvio

---

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**II SINDACO**

*F.to:* VINCENZO DI CRISTOFANO

**II SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott./D.ssa:* MAISTO IMMACOLATA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto **SEGRETARIO COMUNALE** certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) il giorno **30-05-2023** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. del

Pizzone, **30-05-2023**

**II SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott./D.ssa:* IMMACOLATA MAISTO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Sottoscritto **SEGRETARIO COMUNALE**, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30-05-2023:**

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

Pizzone, **30-05-2023**

**II SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott./D.ssa:* IMMACOLATA MAISTO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Pizzone, **30-05-2023**

**II SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott./D.ssa:* IMMACOLATA MAISTO